

CAPITOLATO
di POLIZZA per la
RESPONSABILITÀ CIVILE:
• VERSO TERZI
• VERSO PRESTATORI DI LAVORO
della Città di Susa

CODICE CIG 0664420888

SOCIETA' ASSICURATRICE :

BROKER di ASSICURAZIONE : **AON spa – Filiale di Cuneo**
C.so Nizza, n. 9 - 12100 CUNEO

DATI ANAGRAFICI

POLIZZA Nr.

EFFETTO 31 gennaio 2011

SCADENZA 31 gennaio 2015

DURATA Anni 4

RATEAZIONE Annuale

CONTRAENTE **Città di Susa**

INDIRIZZO VIA PALAZZO DI CITTA' 39 – 10059 SUSÀ

CODICE FISCALE 86501110018

Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto

SOMMARIO

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art.1 Definizioni
Art.2 Attività degli Assicurati e loro individuazione

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori

Art.3	Durata del contratto
Art.4	Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Art.5	Regolazione del premio
Art.6	Recesso a seguito di sinistro
Art.7	Modifiche dell'assicurazione
Art.8	Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Art.9	Oneri fiscali
Art.10	Foro competente
Art.11	Interpretazione del contratto
Art.12	Obblighi in caso di sinistro
Art.13	Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
Art.14	Coassicurazione e delega
Art.15	Rinvio alle norme di legge
Art.16	Clausola Broker

SEZIONE 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art.1	Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
Art.2	Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)
Art.3	Malattie professionali
Art.4	Esclusioni
Art.5	Qualifica di terzi
Art.6	Estensioni di garanzia
Art.7	Gestione delle vertenze di danno e spese legali
Art.8	Validità territoriale
Art.9	Rinuncia al rivalsa

SEZIONE 4 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI

Art.1	Massimali
Art.2	Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti

SEZIONE 5 CALCOLO DEL PREMIO DI POLIZZA E PREMIO MINIMO

SEZIONE 1- DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 1 – Definizioni

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza.
Assicurato:	La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato: <ul style="list-style-type: none"> • l'Ente Contraente; • tutte le persone fisiche dipendenti o non dal Contraente di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività, ivi compresi amministratori, volontari e collaboratori a qualsiasi titolo; • le associazioni dopolavoristiche e ricreative o di volontariato ed i loro aderenti che espletano attività per conto dell'Ente; • i minori in affidamento all'Amministrazione Comunale (ex L.184/1984 e L.149/2001 e s.m.i.), nonché i membri delle famiglie affidatarie.
Broker:	Il mediatore di assicurazioni che in qualità di mandatario, è incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società
Società:	l'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;

Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia:	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto:	la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Cose:	sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Danno corporale:	il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
Danni materiali:	il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
Massimale per sinistro:	la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Massimale per anno:	la massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Retribuzione annua lorda ai fini del conteggio del premio:	per retribuzione annua lorda si intende la somma di : <ul style="list-style-type: none"> • quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti dell'Ente obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e quelli non assicurati presso l'INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni; • gli emolumenti lordi versati dal Contraente ai <ul style="list-style-type: none"> - ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro interinale) - ai collaboratori in forma coordinata e continuativa o collaboratori a progetto (Parasubordinati)

Art. 2 – Attività degli Assicurati e loro individuazione

La garanzia della presente polizza è operante per la responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività dell'Ente o comunque svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario. La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore o altro degli Assicurati salve le esclusioni espressamente menzionate.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

Per l'individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Il Contraente e gli Assicurati sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze di responsabilità Civile da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

In deroga al disposto dell'Art.1910 C.C., si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto.

Il Contraente ha l'obbligo di prestare tale dichiarazione in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art. 3 - Durata e proroga del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata a r. da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza

Sarà facoltà del Comune, ove le disposizioni in vigore lo consentano, di procedere alla rinnegoziazione del contratto per un periodo di anni due, in tal caso il Comune notificherà alla Società entro 90 giorni dalla scadenza contrattuale, la propria volontà di procedere alla ripetizione del servizio. In assenza di comunicazioni da parte della Società entro il trentesimo giorno successivo al ricevimento della notifica da parte dell'Ente, la polizza si intenderà rinegoziata alle medesime condizioni.

Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 5 – Regolazione del premio

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 5) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società può fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 6 - Recesso a seguito di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 60 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata a.r. da parte del Contraente.

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Art. 7 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (telex, posta elettronica certificata o simili) indirizzata alla Società, o per il tramite del broker incaricato.

Art. 9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria: viene cioè escluso il ricorso al Collegio arbitrale, ma si farà riferimento al Foro di Torino.

Art. 11 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato ed al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 12 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro 15 giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza.

Il Contraente o l'Assicurato, quando siano venuti a conoscenza di una contestazione riguardante la responsabilità oggetto della garanzia devono farne comunicazione scritta alla Società non oltre il quindicesimo giorno da quello in cui hanno avuto notizia della contestazione.

E' in facoltà della Società richiedere alla Contraente e/o all'Assicurato tutti i documenti probatori, che ritenesse utili all'accertamento delle circostanze del sinistro.

Art. 13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società alle scadenze di ogni annualità assicurativa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 14 - Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto alla propria offerta allegata o in apposito documento, comunque la ritenzione da parte della Delegataria non dovrà essere inferiore al 50% (cinquanta per cento) del rischio globale.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile Società all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla

disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile Società Delegataria la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà che le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

Art. 15 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 16 - Clausola Broker

L'Ente Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente assicurazione alla Società AON Spa con sede in Via Andrea Ponti, 8/10 a Milano

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la gestione dei contratti saranno svolti per conto dell'Ente Contraente anche dalla suddetta Società.

Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, il pagamento del premio verrà effettuato dall'Ente Contraente alla Società AON Spa, che provvederà al versamento alla Compagnia assicuratrice ed alle eventuali coassicuratrici.

Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termini dell'Art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato.

Agli effetti dei termini fissati dalle Condizioni di Assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto dell'Assicurato, alla Compagnia, si intenderà come fatta dall'Assicurato

SEZIONE 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Società risponde, nei limiti del massimale assicurato e delle condizioni previste, delle somme che l'Assicurato è tenuto a pagare quale civilmente responsabile, a sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni, a seguito di fatto accidentale, involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danni ad animali e cose, per fatto proprio o delle persone con le quali o delle quali debba risponderne, in conseguenza della propria attività, nulla escluso nè eccettuato (salvo quanto indicato al successivo art. 4), svolte, patrocinate, organizzate, gestite sia direttamente dal Contraente che attraverso organismi e/o persone all'uopo costituiti o preposte dall'Ente.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatto doloso delle persone delle quali debba risponderne a norma di legge, nonchè per fatto di persone non in rapporto di dipendenza e della cui opera il Contraente si avvalga nell'esercizio della sua attività, semprechè sussista una responsabilità del Contraente. E' compresa in garanzia la responsabilità, esclusiva o solidale con terzi, derivante al Contraente nella sua qualità di committente i lavori.

Art. 2 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

a) Ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, nonché del D. Lgs. 23/02/2000 n. 38 per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, intendendosi inclusi fra costoro i soggetti di cui l'Assicurato si avvalga ai sensi della legge 14/02/2003 n. 30 (legge Biagi) e del successivo Decreto Legislativo 10/09/2003 n. 276;

b) Ai sensi del C.C. a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e D. Lgs. 23/02/2000 n. 38 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), nonché ai lavoratori parasubordinati così come definiti all'art. 5 del D. Lgs. N. 38/2000, per morte e lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2) lett. a) del D.Lgs. n. 38/2000, debitamente approvata.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

Art. 3 – Malattie professionali

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato.

L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione, e che si siano manifestate entro 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

La garanzia non vale per quei prestatori di lavoro dipendente per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso é tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Art. 4 - Esclusioni

Dall'assicurazione R.C.T. sono esclusi i danni:

1. da furto, eccettuato quelli conseguenti a furto perpetrato mediante l'utilizzazione di ponteggi eretti dall'Assicurato o dalle imprese di cui esso si avvalga per le sue attività, che invece sono ricompresi nell'assicurazione a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente autorità.
2. ricollegabili a rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità della ex Legge n. 990/1969, e successive variazioni ed integrazioni (dlgs 209/2005), l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da impiego di aeromobili e natanti a motore;
3. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
4. di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'asbesto o da qualsiasi sostanza contenete in qualsiasi forma o misura asbesto e dall'amianto;
5. derivanti da campi elettromagnetici o da organismi/prodotti geneticamente modificati;
6. di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
 - inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture;
 - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
 - alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento;
7. derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi. Le esclusioni di cui ai punti 3, 4, 5, 7 valgono anche per la garanzia RCO mentre la garanzia non opera per nessuna delle garanzie prestate per i danni derivanti da atti di terrorismo e sabotaggio, nonché i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, atti vandalici, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare ed invasione.
8. alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell'attività.
9. cagionati da esplosivi
10. cagionati da opere o installazioni dopo l'esecuzione dei lavori
11. cagionati da merci o prodotti dopo la consegna a terzi
12. cagionati a beni costituenti strumento di lavoro o quelli oggetto di lavorazione
13. derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE).

Art. 5 – Qualifica di terzo

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. (Art.2 della presente Sezione). I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio oppure per i danni materiali sofferti durante il servizio.

Art. 6 – Estensioni di garanzia

Premesso che sulla base delle condizioni di assicurazione della presente polizza, la Società garantisce il Comune di per la Responsabilità Civile allo stesso derivante dallo svolgimento di tutte le attività istituzionali e di tutte le competenze previste ed allo stesso attribuite con la sola esclusione delle attività esercitate da altri Enti Pubblici o Privati, e a maggior chiarimento e a titolo esemplificativo e non limitativo, L'assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per:

6.1 - proprietà e/o conduzione e/o utenza e/o uso degli immobili sia propri che occupati, oppure destinati a pubblici servizi od attività istituzionali, di strutture mobili, di campi da gioco, di impianti o centri sportivi, piscine, palestre, stadi e loro attrezzature e macchinari, nonché proprietà di ruderi monumentali e non, e di tutti quei manufatti che, per tipologia e destinazione d'uso, non possono considerarsi dei fabbricati veri e propri. La Società rinuncia alla descrizione in polizza dei fabbricati assicurati e della loro ubicazione, facendo riferimento per la loro identificazione ad idonea documentazione depositata presso il Contraente. Per quanto riguarda la manutenzione, la garanzia è efficace sia per quella ordinaria che straordinaria eseguita direttamente dal Contraente.

La garanzia non comprende i danni derivanti:

- da lavori per ampliamenti, sopraelevazioni e/o demolizioni non eseguiti direttamente in economia;
- da spargimento e/o rigurgiti di fogna, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di condutture o tubazioni;
- da umidità o stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;

6.2 - proprietà di acquedotti con relativa rete di distribuzione ed erogazione; sono esclusi dalla garanzia i rischi relativi a bacini artificiali, condotte forzate e dighe. La garanzia comprende i danni alla persona da erogazione di acqua alterata;

6.3 - proprietà di impianti di distribuzione di gas combustibili non in bombole o di impianti di teleriscaldamento, con relativa rete di distribuzione ed erogazione, compresi i danni diretti da rotture accidentali di tubazioni sotterranee;

6.4 - proprietà e/o uso di biciclette, veicoli a mano o a traino animale;

6.5 - proprietà, uso, installazione ovunque di cartelli pubblicitari, cartelli stradali, striscioni, attrezzature, insegne e simili;

6.6 - esercizio di stazioni di rilevamento o di centraline per la registrazione dei dati riguardanti l'inquinamento;

6.7 - esercizio e/o uso di mezzi e/o macchine speciali durante l'esplicazione delle loro attività, nonché per l'uso di gru e bracci caricati su detti mezzi, con l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli (ex Legge 990/69 ora dlgs 209/2005);

6.8 - esercizio di scuole di qualsiasi ordine e grado, colonie estive, invernali ed elioterapiche, centri culturali, cinema, teatri e simili, macelli pubblici, mercati, canili municipali, foro boario, locali per servizi igienici e bagni pubblici, cimiteri (con relativi impianti e macchinari), ambulatori, poliambulatori, laboratori di analisi, circoli ricreativi, farmacie comunali

6.9 - esercizio e/o gestione di mense, uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande, compresi i danni cagionati dai i generi somministrati o smerciati durante il periodo di validità della garanzia, esclusi quelli dovuti a vizio di origine del prodotto. Per i generi alimentari di produzione propria venduti o somministrati direttamente dall'Ente, l'assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti da vizio di origine del prodotto. L'assicurazione riguarda solamente i danni verificatisi non oltre la data di scadenza della polizza;

6.10 - esercizio diretto dell'attività di nettezza urbana, compreso l'uso di cassonetti, campane per la raccolta di residui vetri, carta ed altro materiale e contenitori vari.

6.11 - esercizio di tutti i pubblici servizi istituzionali, gestiti direttamente dal Contraente, compresi quelli di affissioni, beneficenza, pubblica sicurezza (compreso l'impiego per servizio – da parte di personale autorizzato all'uso – di armi da fuoco e cani);

6.12 - organizzazione di gite, visite guidate negli uffici dell'Assicurato, manifestazioni culturali, sportive (escluse comunque le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove, come stabilito all' ex all'articolo 3 della Legge 24.12.1969, n. 990 ora D.LGS 209/2005), ricreative, politiche, religiose, mostre, mercati, esposizioni e fiere di carattere temporaneo, compreso l'allestimento e lo smontaggio degli stands e tensostrutture;

6.13 - mancata od insufficiente segnaletica stradale orizzontale e verticale, difettoso funzionamento di semafori e di altre strutture concernenti la circolazione stradale;

6.14 - attività di manutenzione della rete viaria di proprietà dell'Ente Contraente;

6.15 - L'assicurazione comprende tutti i lavori di manutenzione e l'attività di sgombero neve, della rete viaria dell'Ente, di giardini, parchi, aree adibite a verde pubblico in genere, purchè i suddetti lavori vengano eseguiti direttamente dal Contraente con propri dipendenti e mezzi idonei. Per quanto concerne i lavori di manutenzione e di sgombero neve alla rete viaria, la responsabilità è estesa all'attività svolta da terzi con mezzi di proprietà e/o in uso al Contraente, si comprendono quei tratti di strada la cui manutenzione e/o sgombero neve vengono effettuate direttamente dal Contraente, anche se ubicati fuori dei confini del territorio dell'Ente contraente, ivi compresi i tratti di strada non di proprietà del Contraente ma che comunque sono usufruiti dallo stesso o dalla popolazione;

6.16 - la responsabilità civile personale dei dipendenti e degli Amministratori del Contraente per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle loro mansioni, ivi compresa la responsabilità ai sensi del D.Lgs.626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

Agli effetti di questa garanzia sono considerati terzi anche i dipendenti e gli Amministratori del Contraente, semprechè dall'evento derivino morte o lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall'articolo 583 c.p.;

6.17 - la committenza per lavori e/o servizi in genere, compreso quanto previsto dalle norme di cui al D.Lgs.494/96;

6.18 - lesioni personali per danni subiti da coloro che eseguono prove ed esami in merito all'eventuale assunzione nell'organico del Contraente, nonché per i danni a persone e/o cose causate da detti partecipanti semprechè sia riscontrata la responsabilità dell'Ente nell'evento dannoso e si tratti di sinistro indennizzabile a termini di polizza;

6.19 - danni cagionati a terzi da persone che pur non essendo dipendenti dello stesso svolgono attività (anche saltuarie od occasionali) per conto dell'Ente. In questa categoria di persone rientrano anche i lavoratori socialmente utili così come definiti dalla legge del 1/12/1997 n.468, borsisti e tirocinanti.

La garanzia vale per gli infortuni da questi subiti in occasione di lavoro o di servizio escluse le malattie professionali ed unicamente per morte, lesioni gravi o gravissime, così come descritto dall'articolo 583 C.P. La garanzia è inoltre estesa alla responsabilità civile personale dei soggetti sopra descritti per danni involontariamente cagionati a terzi o tra loro nello svolgimento delle rispettive mansioni per conto dell'Ente;

6.20- premesso che non si tratti di rapporti di lavoro stipulati in violazione alla normativa vigente e che il sinistro sia direttamente riconducibile allo svolgimento dell'attività descritta in polizza, le garanzie R.C.T. / R.C.O. si estendono ai prestatori d'opera autonomi, non costituiti in società organizzata di mezzi e personale, ed ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (contratto di lavoro interinale) nei termini seguenti:

- a) tali prestatori d'opera sono equiparati ai dipendenti dell'assicurato in caso di lesioni personali e morte da loro sofferti e di cui sia civilmente responsabile, ai sensi di legge, l'assicurato e il personale di cui debba rispondere ai sensi dell'art.2049 C.C. e sono a tal fine garantiti nell'ambito e nei limiti della garanzia R.C.O. prestata in polizza. E' comunque compresa l'azione di rivalsa dell'INPS ai sensi dell'art.1918 C.C.;
- b) sono compresi i danni provocati da tali prestatori d'opera a terzi e/o a dipendenti dell'assicurato;
- c) la garanzia è valida in quanto gli emolumenti lordi versati dall'assicurato a tali prestatori d'opera vengano comunicati alla Società ai fini del calcolo del premio insieme alle retribuzioni lorde versate al personale dell'assicurato;
- d) in caso di corresponsabilità fra l'assicurato, il suo personale ed i prestatori d'opera qui assicurati per lo stesso sinistro, il massimale resta comunque unico;
- e) ai danni subiti e/o provocati dai prestatori d'opera qui assicurati si applicano le franchigie previste in polizza;
- f) la garanzia non opera per ogni tipo di richiesta derivante da loro responsabilità civile professionale;
- g) non sono compresi in garanzia i danni provocati al contraente / assicurato;

6.21 - danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e/o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purchè i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati, ai sensi dell'articolo 2049 del Codice Civile. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

6.22 - danni provocati a terzi per l'uso di anticrittogamici quando fanno parte della normale manutenzione delle piante, giardini e parchi pubblici. L'assicurazione si intende inoltre estesa ai danni provocati a terzi conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite dai fabbricati di proprietà e/o in uso comunque al Contraente, a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

6.23 - danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi in conseguenza di incendio in genere di cose dell'Assicurato o da lui detenute; danni materiali e diretti alle cose di terzi in consegna e/o custodia al Contraente;

6.24 - danni derivanti da mancato avvio, interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purchè conseguenti a danni risarcibili a termini di polizza.

6.25 - danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori.

6.26 - danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose caricate dall'Assicurato sui mezzi stessi;

6.27 - danni dovuti a franamento o cedimento del terreno alla condizione che tali danni non derivino da lavori relativi alla esecuzione di sottomurature o altre tecniche sostitutive.

6.28 - danni a condutture, tubazioni sotterranee, tombinature, in conseguenza di scavi con o senza uso di compressori, ruspe e macchine edili in genere.

6.29 - danni provocati dalla rete fognaria solo se conseguenti a rottura accidentale di condutture;

6.30 - l'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante al Comune per l'attuazione della "Disciplina sperimentale del telelavoro" (art.1 C.C.N.L. Personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali G.U. n. 277 del 27/11/2000) e si precisa che i familiari del lavoratore sono considerati terzi esclusivamente per lesioni personali;

6.31 - l'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante al Comune per la istituzione, la organizzazione, la gestione di un servizio di autotrasporto pubblico scolastico riservato agli alunni frequentanti le scuole materne e dell'obbligo;

6.32 l'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante al Comune relativamente all'organizzazione, nel periodo estivo, di una manifestazione denominata " Estate Ragazzi" , che prevede lo svolgimento, a titolo esemplificativo e non limitativo di attività sportive, gite anche con autobus, passeggiate a piedi ed in bicicletta, mini trekking, piscina, giochi ed altre attività varie. Premesso che il Comune può avvalersi nello svolgimento di tale attività di persone non alle dirette dipendenze, sono compresi in assicurazione i danni provocati a Terzi da queste persone, del cui operato il Comune si avvale, ed avvenuti durante lo svolgimento delle attività sopra descritte.

Ai fini della presente assicurazione sono comunque considerati Terzi:

- i minori iscritti e partecipanti alle attività;
- le persone non dipendenti del Contraente che, a qualsiasi titolo (animatori e accompagnatori), collaborano alla sopra richiamata attività per conto del Comune anche se in forma saltuaria od occasionale.

Queste persone (minori, animatori e accompagnatori) che partecipano alle attività devono intendersi Terzi tra di loro e nei confronti dell'Ente, nel caso ricevano danno reciprocamente da altro partecipante, per sua singola responsabilità, e limitatamente per lesioni personali gravi e/o gravissime in occasione dello svolgimento della suddetta attività, a condizione che la personale responsabilità sia stata accertata dai competenti Organi di Giustizia Civile.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale:

- degli operatori (animatori e accompagnatori), non dipendenti, mentre dette persone operano a qualsiasi titolo durante lo svolgimento della suddetta attività , per danni, conseguenti a fatti verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, e arrecati:

a) a Terzi, compresi i minori partecipanti all'attività entro il limite del massimale stabilito per la R.C.T.;

b) a dipendenti, agli altri operatori in genere, entro il limite del massimale stabilito per la R.C.O.

In presenza di danno cagionato a terzi o a dipendenti o ad operatori in genere e derivante da Responsabilità Civile Personale, il massimale stabilito per il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati tra loro col Comune.

6.33 L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante al Comune per la istituzione, la organizzazione, la gestione di un servizio di autotrasporto riservato agli alunni frequentanti le scuole di ogni ordine e grado.

Art. 7 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Società assume la gestione delle vertenze fino a quando ne ha interesse, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'Art.1917 C.C.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe e ammende.

Art. 8 – Validità territoriale

La presente assicurazione ha validità nel mondo intero.

Art.9- ART. 9 – Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione nei confronti:

- degli Amministratori;
- dei Dipendenti del Comune;
- di tutte le persone, non dipendenti, delle quali il Comune si avvale nello svolgimento delle proprie attività; salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo.

SEZIONE 4 - MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI

Art. 1 – Massimali

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)	Euro 5.000.000,00	per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il limite di
	Euro 3.000.000,00	per persona
	Euro 3.000.000,00	per danni a cose
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO)	Euro 5.000.000,00	per ogni sinistro, con il limite di
	Euro 3.000.000,00	per ogni persona

Resta inteso che in caso di sinistro risarcibile ai sensi del presente contratto che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. e R.C.O. la Società non risarcirà somma **complessivamente superiore a € 5.000.000,00.**

Art. 2 – Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti

La Società, nei limiti dei massimali di cui all' Art.1, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sottoriportate con l'applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.

LIMITI DI RISARCIMENTO RELATIVI SCOPERTI E FRANCHIGIE

A)	Danno biologico	I massimali R.C.O. di polizza	Euro 1.500,00 per sinistro
B)	Malattie professionali	Limite massimo di risarcimento per sinistro e anno € 3.000.000,00	Nessuno
C)	Interruzioni e sospensioni di attività	Euro 500.000,00 per anno assicurativo	10% con il min di Euro 1.500,00
D)	Danni da furto	Euro 5.000,00 per danneggiato, massimo Euro 50.000,00 per periodo assicurativo	Nessuno
E)	Danni a cose di Terzi in consegna e custodia e a cose movimentate	Euro 250.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Nessuno
F)	Danni da incendio	Euro 500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Euro 50,00 per sinistro
G)	Danni da rimozione veicoli	Euro 100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Nessuno
H)	Danni da inquinamento accidentale	Euro 500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Scoperto 10% con il minimo di Euro 2.500,00
I)	Danni a condutture ed Impianti sotterranei	Euro 250.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Euro 250,00 per sinistro
J)	Danni derivanti all'attività di Nettezza Urbana	Euro 250.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Euro 250,00 per sinistro
K)	Danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori	Euro 250.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	10% con il min di Euro 250,00
M)	Danni da cedimento e franamento del terreno	Euro 250.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Euro 250,00 per sinistro

SEZIONE N. 5 - CALCOLO DEL PREMIO DI POLIZZA

Il premio anticipato della rata di perfezionamento della presente polizza viene calcolato su un

Preventivo di retribuzioni annue lorde		Tasso x mille	Premio imponibile annuo	
€	1.200.000,00	€

Tale premio viene considerato a tutti gli effetti quale **premio minimo annuo comunque acquisito dalla Società**. Il premio verrà quindi regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il "premio minimo annuo" stabilito in polizza, con le modalità dell'Art.5) delle - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE.

Premio alla firma periodo dal 31/01/2010 al 31/01/2011

Premio imponibile	Imposte 22,25%	Premio lordo alla firma
€.	€.	€.

Rate successive al 31/01/2011

Premio imponibile	Imposte 22,25%	Premio lordo alla firma
€.	€.	€.

LA SOCIETÀ

IL CONTRAENTE
